



ORDINE degli AVVOCATI
Palazzo di Giustizia
BARI



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA TENUTA DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI DISPONIBILI A SVOLGERE L'UFFICIO DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Presentazione

L'Ordine degli Avvocati di Bari, in vista dell'organizzazione del Corso di Formazione per Amministratori di Sostegno (ADS), ha ritenuto opportuno dotarsi di un Regolamento volto a disciplinare la formazione e la gestione di un Elenco di avvocati disponibili a ricoprire tale incarico su nomina del Giudice Tutelare

La figura dell'Amministrazione di Sostegno (ADS) rappresenta uno strumento fondamentale per la tutela delle persone fragili. Può essere richiesta per ogni persona maggiorenne che, a causa di una di una condizione di fragilità – temporanea o permanente, parziale o totale – non sia in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi, morali o materiali. Le cause possono essere diverse: disagio psichico, disabilità, malattie degenerative e invalidanti e dipendenze. In tali casi può essere chiesta l'applicazione di una misura di protezione giuridica.

In quest'ottica, il coinvolgimento dell'avvocatura si rivela particolarmente significativo per garantire competenza, responsabilità e sensibilità sociale.

L'adozione del presente Regolamento si inserisce nel quadro del Protocollo d'Intesa sottoscritto con gli Uffici Giudiziari, volto a garantire la qualità e la trasparenza nella selezione degli amministratori di sostegno, mediante un elenco consultabile e costantemente aggiornato.

Art. 1 – Istituzione dell'elenco

Presso l'Ordine degli Avvocati di Bari è istituito un elenco di avvocati disponibili a svolgere l'incarico di Amministratore di Sostegno (ADS), ai sensi degli artt. 404 e ss. del Codice Civile, su nomina del Giudice Tutelare del Tribunale di Bari.



ORDINE degli AVVOCATI
Palazzo di Giustizia
BARI



Art. 2 – Finalità

L'elenco ha lo scopo di agevolare l'individuazione di professionisti idonei a ricoprire l'ufficio di Amministratore di Sostegno, garantendo criteri di competenza, disponibilità e trasparenza.

Art. 3 – Requisiti per la Domanda

Possono presentare domanda di iscrizione gli avvocati:

- a) iscritti all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Bari;
- b) in regola con gli obblighi formativi e nel versamento della tassa annuale di conservazione dell'Albo;
- c) che abbiano frequentato con profitto un corso di formazione specifica in materia di amministrazione di sostegno organizzato o accreditato dall'Ordine, ovvero da altri enti qualificati pubblici o privati o che abbiano rivestito incarico di ADS per almeno 5 anni consecutivi.

Art. 4 – Domanda di iscrizione

La domanda deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine utilizzando l'apposito modulo predisposto, e corredata da:

- curriculum professionale;
- attestato di frequenza del corso di formazione o autocertificazione con cui si attesta la pregressa esperienza di cui all'art. 3 lettera c);

Il Consiglio potrà richiedere integrazioni o chiarimenti.

Art. 5 – Tenuta e aggiornamento dell'elenco

L'elenco è aggiornato annualmente e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine.

Il Consiglio si riserva di cancellare d'ufficio, previo contraddittorio, i nominativi degli iscritti che:

- non risultino più in possesso dei requisiti di cui all'art. 3.

Art. 6 – Rapporti con l'autorità giudiziaria

L'elenco sarà trasmesso con cadenza periodica al Tribunale di Bari, affinché il Giudice Tutelare possa eventualmente attingere tra i nominativi segnalati, senza pregiudizio per la sua piena discrezionalità.



ORDINE degli AVVOCATI
Palazzo di Giustizia
BARI



Art. 7– Gratuità degli incarichi e patrocinio a spese dello Stato

Gli avvocati iscritti nell'elenco si impegnano a svolgere l'incarico di Amministratore di Sostegno anche a titolo gratuito, nei casi in cui non sia prevista la liquidazione del compenso da parte dell'autorità giudiziaria o il beneficiario versi in stato di indigenza.

Fermo restando quanto sopra, qualora sussistano i presupposti di legge, potrà essere richiesto il riconoscimento del patrocinio a spese dello Stato ai sensi del D.P.R. 115/2002, anche per le attività relative all'Amministrazione di Sostegno, al fine di garantire un'equa tutela dei diritti del beneficiario e un adeguato riconoscimento dell'attività professionale svolta.

Art. 8 – Norme finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme del Codice Civile, del Codice Deontologico Forense e al Regolamento del Consiglio Nazionale Forense in materia di formazione continua.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dagli avvocati per l'iscrizione e il mantenimento nell'elenco degli avvocati disponibili a svolgere l'ufficio di Amministratore di Sostegno sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale in materia di privacy.

2. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari utilizza i dati solo per finalità legate alla formazione, gestione e trasmissione dell'elenco agli uffici giudiziari o agli enti competenti.

3. I dati sono trattati in modo sicuro e riservato e non saranno diffusi al di fuori dei casi previsti dalla legge o dal presente regolamento.

4. Gli iscritti hanno diritto di accedere ai propri dati, chiederne la correzione o la cancellazione nei limiti consentiti, secondo quanto previsto dal GDPR.

5. L'informativa completa è disponibile presso la Segreteria dell'Ordine e sul sito web istituzionale.

Approvato con deliberazione consiliare del 10 giugno 2025